

disattivati durante il volo. Di conseguenza, occorre modificare il regolamento (UE) n. 965/2012 al fine di includere requisiti supplementari relativi ai mezzi di monitoraggio degli aeromobili su scala globale, anche sugli oceani e in zone remote.

- (5) In conformità alla proposta del gruppo sui registratori di volo (FLIRECP) dell'ICAO riguardo alla presenza di CVR a maggior durata di registrazione nei velivoli di grandi dimensioni, è opportuno prevedere l'introduzione di CVR con una durata di registrazione di 25 ore a bordo degli aeromobili fabbricati dopo il 1º gennaio 2021 aventi una massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento riguardano 13 raccomandazioni formulate dalle autorità investigative per la sicurezza ⁽¹⁾ al fine di intensificare la sicurezza facilitando il recupero di informazioni utili per le inchieste sulla sicurezza dell'aviazione civile europea e migliorando le prestazioni e l'utilizzo pratico dei registratori di volo, nonché la localizzazione degli aeromobili dopo un incidente avvenuto sopra uno specchio d'acqua.
- (7) Le misure previste nel presente regolamento si basano sul parere n. 01/2014 ⁽²⁾ rilasciato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I (definizioni), l'allegato IV (parte CAT), l'allegato VI (parte NCC) e l'allegato VIII (parte SPO) del regolamento (UE) n. 965/2012 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Riferimenti AESA delle 13 raccomandazioni in materia di sicurezza: CAND-1999-002 (McDonnell Douglas MD11, HB-IWF, 02/09/1998); GREC-2006-045 (B737 di Helios, 5B-DBY, 14/08/2005); NORW-2006-013 (ATR42, OY-JRJ 31/01/2005); NETH-2011-015 (Boeing 737, PH-BDP, 10/02/2010); UNKG-2012-013 (Boeing 767, G OOBK, 03/10/2010); FRAN-2012-025 (Airbus 340, F-GLZU, 22/07/2011); FINL-2012-003 (Airbus A330, OH-LTO, 11/12/2010); FRAN-2009-016, FRAN-2009-017, FRAN-2009-018, FRAN-2011-017 e FRAN-2011-018 (Airbus A330, F-GZCP, 01/06/2009); UNKG-2008-020 (ATR42, EI-SLD, 18/01/2007).

⁽²⁾ Parere 01/2014 del 5 maggio 2014 dell'AESA relativo alla modifica di requisiti per registratori di volo e dispositivi di localizzazione subacquea.

